

# PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Delibera di Adozione  
D.C.C. n°... del .../.../...

Delibera di approvazione  
D.C.C. n°... del .../.../...



## Comune di Casazza

Piazza della Piave, 2  
24060 Casazza (BG)

Sindaco:

*Renato Totis*

Assessore ai LL.PP.  
e all'urbanistica:

*Arch. Laura Valenti*

Settore Urbanistica,  
Edilizia Privata:

*Massimiliano Meli*

Progettisti variante generale PGT (capogruppo)

**Archibems**srl  
+ p a r t n e r s

Coordinatore del progetto:  
Dott. Carlotta Marconi



Piazza Roma, 3 - Villanuova sul Clisi (BS) - Italia  
Tel 0365 373650 - Fax 0365 31059

C.F. e P.IVA 04128690981  
Numero REA BS-59  
archibemspartnersrl@pec.it  
info@archibems.it  
www.archibems.it

### Studi di settore

Componente geologica:  
Dott. Ezio Granata  
Studio Conti Associati  
Studio GEA

Componente agronomica:  
Studio HABITAT 2.0  
Dott. Eugenio Mortini



Data: Maggio 2025

Fase: Adozione

Scala: -

# PIANO DEI SERVIZI

## AII\_PS03

Piano delle Attrezzature Religiose  
Relazione ed apparato normativo



VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi  
(ex. art.13 Legge Regionale 11 Marzo 2005, n.12 e s.m.i)

## PIANO DEI SERVIZI

**PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE  
RELAZIONE ED APPARATO NORMATIVO**  
art. 72 della legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12. e s.m.i.







**Indice**

1. PREMESSA	5
2. INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA	6
3. OBIETTIVI	7
4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO	8
ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI	8
5. STIMA DEL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE	8
6. NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE	9
7. ASPETTI NORMATIVI – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	9
APPARATO NORMATIVO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	Err
ore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 1 - FINALITA'	12
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	12
Art. 3 - ELABORATI DEL PIANO	12
Art. 4 - VALUTAZIONE AMBIENTALE	13
Art. 5 - AREE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE	13
Art. 6 - CONVENZIONE	13
Art. 7 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	13
Art. 8 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO	14
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	14







## 1. PREMESSA

L'applicazione della Legge per il Governo del Territorio della Regione Lombardia (L.R. n.12 del 2005 e s.m.i.) ha introdotto regole ben precise circa l'individuazione, la realizzazione e la pianificazione comunale delle attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi.

Tale regolamentazione ha introdotto il "Piano delle Attrezzature Religiose", definito dall'art. 72 comma 1 della LR 12/2005, quale atto separato facente parte del Piano dei Servizi a cui è demandato il compito di individuare e disciplinare le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse.

L'articolo 71 comma 1 della succitata Legge Regionale provvede a definire quelle che sono le "attrezzature di interesse comune per servizi religiosi":

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- c bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Poiché l'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il Piano delle Attrezzature religiose (cfr. art. 72 comma 2 LR 12/2005), in assenza del quale non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa.

Il Piano provvede pertanto ad individuare sul territorio comunale le attrezzature religiose esistenti, verificando l'adeguatezza della dotazione delle strutture presenti e individuando una possibile localizzazione di eventuali nuove attrezzature.





## 2. INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA

Nel 2015 la Regione Lombardia ha modificato la propria Legge per il Governo del Territorio nelle parti dedicate alla realizzazione di edifici di culto con la Legge Regionale 2/2015 – Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.

Queste modifiche sono state impugnate in diversi punti, tant'è che nel 2016 la Sentenza n° 63 della Corte Costituzionale ha provveduto a rettificare nuovamente la LR 12/2005.

La parte normativa in materia è contenuta al Capo III – Art. 70 -73- "Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi".

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 72 della LR 12/2005 prevede che "L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70."

Altresì l'articolo 72, comma 1 dispone che "Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70".

Il comma 7 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il piano delle attrezzature religiose consideri tra l'altro:

- a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
- d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
- [e] la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine;]

(lettera dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63)

- f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;

- g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.





La Legge Regionale prevede che il Piano delle Attrezzature Religiose sia inoltre sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'art. 13. Inoltre, il Piano dovrà essere sottoposto a Valutazione Ambientale, come previsto dall'art. 4 comma 2 "Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui all'articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione."

(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge reg. n. 2 del 2015).

### 3. OBIETTIVI

Gli obiettivi che intende perseguire il Piano delle Attrezzature Religiose sono i seguenti:

1. promuovere le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
2. garantire agli appartenenti di qualsivoglia confessione religiosa, presenti sul territorio, il pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati;
3. verificare il rispetto delle disposizioni urbanistiche in relazione alla sicurezza dei luoghi, all'ordine pubblico, alla coerenza con la disciplina urbanistica in materia;
4. censire le Attrezzature religiose e gli edifici di culto esistenti;
5. stimare l'eventuale necessità di nuove aree per insediare le nuove Attrezzature religiose e/o l'utilizzabilità per lo stesso fine di immobili esistenti inutilizzati;

L'Amministrazione Comunale, con la predisposizione del presente Piano, ha provveduto ad una individuazione specifica e puntuale delle aree e degli immobili che accolgono le attrezzature religiose.

A seguito dell'analisi dello stato di fatto sono state individuate nella tavola le aree che accolgono le attrezzature religiose.

Nel territorio comunale il Piano delle Attrezzature Religiose ha individuato puramente lo stato di fatto, senza prevedere la localizzazione di nuovi servizi religiosi, poiché non sono pervenute richieste in tal senso nella fase di redazione del PGT.



**4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO**

Il primo passo da compiere per stimare l'eventuale fabbisogno di attrezzature religiose è quello di "mappare" e censire le strutture esistenti.

**ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI**

<b>IMMOBILI DESTINATI AL CULTO</b>	<b>Slp (mq)</b>
Chiesa di Casazza	578,00
Chiesa di Colognola	203,00
Chiesa di Mologno	67,00
Cappella alle Fornaci	10,00
Sala della Comunità	700,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.558,00</b>

<b>ORATORIO</b>	
Oratorio Parrocchiale	2.471,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.471,00</b>

<b>CANONICA</b>	
Canonica	250,00
<b>TOTALE</b>	<b>250,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.279,00</b>
---------------------------	-----------------

**5. STIMA DEL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE**

Di seguito si riportano i parametri indicativi per l'edilizia di culto per gli anni 2019-2020-2021, non avendo reperito dati pertinenti aggiornati.

**SUPERFICI PARAMETRICHE 2019 - 2020 - 2021**

abitanti	CHIESA				CASA CANONICA	LOCALI DI MINISTERO PASTORALE		
	superf. aula liturgica	superf. cappella feriale	superf. sacrestia uffici	superf. totale		superf. totale	aule	salone
					(num.)		superf. totale	superf. totale
	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(num.)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
fino a 3000	280	50	100	430	150	8	300	150
da 3001 a 4000	355	60	115	530	175	9	340	180
da 4001 a 5000	430	70	140	640	200	10	380	220
da 5001 a 6000	470	80	160	710	200	10	395	250
da 6001 a 7000	510	90	170	770	200	12	445	275
da 7001 a 8000	550	100	190	840	200	15	505	300
da 8001 a 9000	590	110	200	900	200	16	585	350
da 9001 a 10000	630	120	210	960	200	18	630	410
oltre 10000	720	130	210	1060	200	20	720	520

I valori indicati sono comprensivi dei vani accessori (atri, corridoi, scale, ascensori, ripostigli, locali tecnici, servizi igienici, depositi)





Dalla lettura della tabella è possibile ricavare che il fabbisogno di attrezzature religiose per la Chiesa Cattolica nel comune di Casazza, considerato il numero di abitanti residenti, è pari a 1.441 mq di slp.

La dotazione complessiva di attrezzature, considerando tutte le confessioni e i residenti nel territorio comunale, è pari a 4.279 mq., quindi circa 1,04 mq/abitante.

Per quanto sopra si può affermare che la dotazione comunale di attrezzature risulti ampiamente soddisfatta sia rispetto alla popolazione residente che rispetto a quella insediabile da completa attuazione delle previsioni di PGT.

## 6. NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si è giunti alla conclusione che, da un punto di vista puramente quantitativo, nel comune è soddisfatta la dotazione per le confessioni religiose presenti allo stato di fatto.

Preso atto del fatto che in fase di avvio del procedimento di variante generale al PGT non sono sopraggiunte richieste circa la necessità di individuare spazi da destinarsi ad insediamenti di nuove attrezzature religiose, nell'ambito della stesura del Piano per le Attrezzature Religiose, pertanto, non è stata individuata alcuna localizzazione puntuale idonea ad accogliere nuove attrezzature religiose.

Inoltre, in assenza della definizione delle distanze minime di cui all'art. 72, comma 7 lett. c da parte di Regione Lombardia, nell'ambito di una eventuale futura localizzazione, il Piano ammette una distanza minima pari a 500 m. dalle attrezzature religiose esistenti.

## 7. ASPETTI NORMATIVI – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ai fini di regolamentare l'attuazione del piano, lo stesso è dotato di un apparato normativo che assimila quanto contenuto nella legislazione regionale.

Nello specifico dalla L.R. 12/2005 vengono apprese:

1. le definizioni delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi;
2. l'obbligo da parte degli enti delle confessioni religiose di stipulare una convenzione ai fini urbanistici con il comune, che deve espressamente prevedere la possibilità della risoluzione o della revoca in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.
3. La presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

L'obbligo per i progetti di prevedere:

1. Uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto;
2. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili.





**APPARATO NORMATIVO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
art. 72 della legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12. e s.m.i.







## Art. 1 - FINALITA'

1. Il Piano per le attrezzature religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. n 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.
2. Finalità del Piano per le attrezzature religiose è quella di dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
3. Le disposizioni del presente piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla data di entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi."

## Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., nonché della Circolare Regionale 20 febbraio 2017 n. 3, sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
  - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
  - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
  - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
  - d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.
3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

## Art. 3 - ELABORATI DEL PIANO

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione ed apparato normativo
2. Elaborato Grafico \_ Individuazione delle aree destinate ad Attrezzature Religiose





#### **Art. 4 - VALUTAZIONE AMBIENTALE**

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose comunali e le relative varianti dello stesso è sempre sottoposto a valutazione ambientale nelle modalità di legge, con riferimento all'art. 4 commi 1 e 2 della LR 12/2005 e s.m.i.

#### **Art. 5 - AREE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTREZZATURE RELIGIOSE**

1. Nell'elaborato grafico del Piano per le attrezzature religiose sono individuate, all'interno delle aree destinate all'insediamento delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico, quelle destinate ad accogliere le nuove attrezzature religiose e quelle già occupate dalle stesse.

2. In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le attrezzature religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, i piani attuativi vigenti e convenzionati possono prevedere, attraverso apposita variante, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose.

3. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.

#### **Art. 6 - CONVENZIONE**

1. Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della l.r. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:

a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;

b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

#### **Art. 7 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

1. L'edificazione all'interno delle aree per l'insediamento delle attrezzature religiose è regolata da quanto definito nel Piano dei Servizi nell'ambito dei Servizi Religiosi.

2. I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:

a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto; il 50% di tale valore può essere reperito entro un raggio di 500m dall'edificio.

b. Qualora trattasi di cambio di destinazione d'uso di edificio esistente la quantità di cui al precedente punto sarà conteggiata deducendo la quantità di eventuali aree a parcheggio già esistenti.

c. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;





d. dovrà essere dimostrata la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti mediante attuazione della procedura di progetto urbano, così come definita nel Piano delle Regole del PGT.

### **Art. 8 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO**

1. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti dal presente piano o da sue Varianti.

2. In tutte le aree e gli ambiti del PGT:

- interni al tessuto urbano consolidato
- o entro gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano
- o entro il tessuto della città pubblica del Piano dei Servizi

è possibile, mediante mutamento della destinazione d'uso, l'individuazione di nuova sede per attrezzature religiose, di cui alle presenti norme. Tale mutamento è analogamente soggetto ai dettami delle presenti NTA, e ammesso a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni ivi riportate.

### **Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Piano per le attrezzature religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Dovrà in ogni caso essere aggiornato ogni qual volta la revisione del Piano dei Servizi incida direttamente o indirettamente sulla pianificazione delle attrezzature religiose o quando la disponibilità delle aree non sia più in grado di soddisfare la domanda di nuove attrezzature religiose inoltrate dagli enti di culto preposti.

2. Dall'entrata in vigore del presente Piano per le attrezzature religiose, tutte le disposizioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole in contrasto con lo stesso si intendono disapplicate.

